



COMUNE DI SANTA SEVERINA

PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/04/2021 con deliberazione n. 09

ART.1 – Finalità del regolamento	Pag. 3
ART. 2 – Anagrafe canina	Pag. 3
ART. 3 – Obblighi a carico dei proprietari dei cani	Pag. 3
ART. 4 – Caratteristiche dell'identificazione	Pag. 5
ART. 5 – Igiene e sanità.	Pag. 5
ART. 6 - Modalità di conduzione degli animali.	Pag. 6
ART. 7 – Smarrimento degli animali.	Pag. 6
ART. 8 - Rinuncia alla proprietà.	Pag. 7
ART. 9 - Cattura degli animali e soppressione.	Pag. 7
ART. 10 – Servizio di accalappiamento	Pag. 7
ART. 11 - Ricovero e custodia	Pag. 7
Art. 12 – Limitazione delle nascite	Pag. 7
ART.13 -Tariffe	Pag. 8
ART.14 - Sanzioni	Pag. 8
ART. 15 – Validità	Pag. 8
ALLEGATO A – TABELLA SANZIONI	Pag. 9

ART.1 – Finalità del regolamento

Il Comune di Santa Severina intende garantire, nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla Legge n. 281/91, dalla Legge Regionale Calabria n. 41/1990 e L.R Calabria n. 4 del 2000 e, in via generale, gestire l'anagrafe canina, provvedere a promuovere la protezione degli animali, educare al rispetto degli stessi, controllare il randagismo e :

- a) istituire servizi per il controllo della popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- b) garantire la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; coinvolgendo oltre che al corpo di polizia municipale, guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale e associazioni di volontariato formalmente riconosciuti.
- d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della legge regionale n. 41 del 05.05.1990, modificata con Legge n 4 del 03.03.2000 nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per chiederne la riconsegna;
- e) assicurare, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale, il censimento e la gestione delle oasi feline presenti sul territorio;
- f) promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti del rispetto della salute e del benessere degli animali al fine di disincentivare le rinunce, l'abbandono da parte dei proprietari di animali e favorire l'adozione e l'affido di animali anche aderendo a progetti provinciali e sovracomunali;
- g) custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili nel canile accreditato.

ART. 2 – Anagrafe canina

Nel Comune di Santa Severina è istituita l'anagrafe canina alle condizioni e modalità Nazionali e regionali vigenti. In particolare il Comune provvede ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.

Il Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. L'elenco dei cani iscritti all'anagrafe canina deve essere messo a disposizione, per la consultazione, dei membri del comitato provinciale per la tutela degli animali e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.

ART. 3 – Obblighi a carico dei proprietari dei cani

Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratta di un cane.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua e cibo.

Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

E' vietato custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali in condizioni tali da recare nocumento all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi. Pertanto lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.

Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.

I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino o comunque all'interno di spazi esterni, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

E' vietata la detenzione dei cani alla catena. Gli animali devono disporre di uno spazio tale da consentir loro un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno se necessario. La catena dovrà avere una lunghezza minima di metri 5 o, in alternativa, di metri 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. (da comma 3, art.14 L.R. 41 '90).

All'interno delle proprietà private non delimitate, i soli cani che possono essere tenuti senza guinzaglio o catena sono gli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo privato che pubblico, è punito con le sanzioni previste dalla Legge Regionale 3 marzo 2000, n.4 nonché in base alle norme penali previste all'art. 727 nei casi di abbandono, maltrattamento, uccisione. (da comma 5, art.14 L.R. 41 del 90).

Chiunque acquisisca un cane sia in qualità di proprietario che di detentore, è tenuto a denunciare il possesso presso il Comune.

Tale denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante e i dati segnaletici dell'animale con il numero di microchip e la certificazione di registrazione all'anagrafe canina.

I proprietari e i detentori sono obbligati a chiedere l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di KR entro 60 giorni dalla nascita (OM 6/8/08) o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. Gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi, mentre i commercianti non possono acquisire per la vendita soggetti che non siano identificati.

L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei Servizi Veterinari dell'ASP o presso i Medici Veterinari I.p., qualora preventivamente autorizzati dall'ASP.

La registrazione deve comunque essere comunicata alla polizia municipale che la riporterà nel registro comunale.

Indipendentemente dalla registrazione presso l'anagrafe canina presso l'azienda sanitaria locale, il cane deve essere iscritto alla anagrafe comunale.

Il comune o l'ASP provvede ad assegnare all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingue, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun animale e rilascia al proprietario documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione deve essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.

I cani sono identificati con il codice di riconoscimento di cui al comma precedente, mediante l'inserimento sottocutaneo di un microchip riportante il codice stesso. E' fatto obbligo al proprietario o detentore di provvedere all'inserimento del microchip e se è il comune ad applicarlo, pagare entro 30 giorni il bollettino consegnato dagli uffici del Comune per il microchip assegnato.

I proprietari di cani hanno, inoltre, l'obbligo di segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato, a condizione che il codice inserito sia compatibile con le caratteristiche tecniche di quelli utilizzati dalla ASP di KR

Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare la cessione o la vendita di cani al Comune di residenza degli acquirenti entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Tra gli obblighi dei venditori di cani quello di rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

ART. 4 – Caratteristiche dell'identificazione.

L'inserimento del microchip deve essere effettuato a cura di un veterinario entro trenta giorni dall'avvenuta consegna dello stesso, in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. I costi del microchip e dell'intervento veterinario di inserimento dello stesso sono a carico del proprietario del cane. Entro sette giorni dall'avvenuta identificazione (inserimento del microchip), il proprietario del cane deve trasmettere al Comune competente copia dell'attestato di iscrizione completato con l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale da esibire agli organi di controllo.

ART. 5 – Igiene e sanità.

Al proprietario del cane, compete assicurare a ciascun animale le condizioni ottimali di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

In particolare è fatto obbligo al proprietario o detentore del cane, qualora si trovi su strade o aree pubbliche o soggette all'uso pubblico e ivi comprese le aree verdi, di evitare qualsiasi contaminazione del suolo dovuta alle deiezioni dell'animale: i proprietari o detentori dovranno pertanto munirsi di apposita paletta e sacchetto provvedendo direttamente all'eliminazione degli escrementi solidi, che quindi dovranno essere raccolti e depositati nei contenitori dei rifiuti.

Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento. Nei casi di infezione rabbica, previsti dall'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli Agenti della Forza Pubblica.

E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

ART. 6 - Modalità di conduzione degli animali.

Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano del territorio comunale, qualora ricorrano i casi previsti dalla Legge Regionale n. 41/1990 e dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320 e, comunque, quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

In particolare, onde evitare situazioni di rischio per l'incolumità pubblica, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di:

- a) condurre l'animale con apposito guinzaglio o museruola, nel caso in cui il cane si trovi in strade o aree pubbliche o soggette all'uso pubblico, ivi comprese le aree verdi;
- b) dotare l'animale di museruola e guinzaglio nel caso in cui il cane sia condotto in strade molto affollate, particolarmente in occasione di fiere, sagre, mercati, ecc. , nei locali pubblici o nei mezzi di trasporto pubblici.
- c) Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Le norme del presente regolamento interessano non soltanto chi detiene un animale o lo possiede ma anche a quanti, a vario titolo, sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale; in particolare, ai sensi del presente regolamento, è definito badante responsabile la persona fisica che, anche in maniera non costante, mette a disposizione, volontariamente o involontariamente, risorse alimentari ad uno o più cani o presta loro cure, così da determinarne la presenza incontrollata, sporadica o continuativa, sul territorio comunale.

Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale delle proprietà di questa, la persona interessata verrà identificata come badante responsabile. Come tale risponderà della detenzione del cane ed è pertanto suscettibile degli effetti del presente regolamento e delle relative sanzioni.

Il proprietario, l'accompagnatore, il badante o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione, egli dovrà pertanto averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovrà accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, sarà considerato responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

La mancata iscrizione all'apposita anagrafe dei cani riconducibili agli identificati come badanti responsabili, comporta la possibilità di emanare nei confronti di questi, le sanzioni previste dal regolamento e dalla normativa vigente anche qualora questi neghino di essere proprietari del cane per non assumerne la responsabilità della gestione. Anche in tali casi la fuga di un cane deve essere segnalata entro 24 ore dalla scomparsa all'ufficio Vigili Urbani del Comune e beneficiare così dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.

ART. 7 – Smarrimento degli animali.

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere denunciato dal proprietario o detentore, entro tre giorni, alla Polizia Municipale.

ART. 8 - Rinuncia alla proprietà.

E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Sono equiparati all'abbandono, e pertanto costituiscono reato ai sensi dell'art. 727 del codice penale, anche il mancato ritiro dell'animale dalla struttura ricettiva entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di ritrovamento, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

ART. 9 - Cattura degli animali e soppressione.

I cani randagi o vaganti devono essere catturati dal servizio veterinario competente per territorio (art. 12, comma 2° LR n. 41/1990).

I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia alla proprietà non possono essere soppressi, né possono essere usati a scopo di sperimentazione.

La soppressione dei cani, fatto salvo il caso di infezione rabbica, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità e deve essere effettuata, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente da medici veterinari (art. 12 LR n. 41/1990).

Chi involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione, entro cinque giorni, all'organo di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale) del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

ART. 10 – Servizio di accalappiamento.

Per la cattura dei cani vaganti o randagi il Comune si avvale del servizio veterinario dell'ASP, con le seguenti modalità:

a) le richieste di intervento dei cittadini vanno indirizzate alla Polizia Municipale che, in presenza di pericolo per la pubblica incolumità, per la circolazione stradale e in tutti i casi che rivestono somma urgenza, attiva direttamente e immediatamente il servizio dell'ASP, eccezionalmente può prevedere ad attivare direttamente il servizio di accalappiamento, o con personale adeguatamente equipaggiato, al fine di agevolare la ricerca del proprietario del cane la Polizia Municipale si avvale di un lettore di microchip.

b) qualora sia possibile l'immediata restituzione al proprietario, le strutture di ricovero riconsegnano il cane solo previa presentazione, da parte del proprietario, del Verbale di Riconsegna e eventuale pagamento delle spese di accalappiamento. Il gestore del servizio di accalappiamento o la struttura di ricovero convenzionata dovrà, per ogni intervento effettuato, presentare al Servizio Competente e alla Polizia Municipale la "Scheda di accalappiamento" debitamente compilata.

ART. 11 - Ricovero e custodia.

Il Comune assicura il ricovero e la custodia dei cani catturati attraverso l'inserimento in un canile convenzionato, o in altra idonea struttura pubblica o privata, formalmente convenzionata.

In via sperimentale si può affidare il cane ad un quartiere che verrà dotato di idonea area con cuccia.

ART. 12 – Limitazione delle nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali. Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'ASP e da veterinari, liberi professionisti o convenzionati.

ART. 13 – Tariffe

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai proprietari dei cani il rimborso delle spese sostenute per : accalappiamento del cane; ricovero presso il canile o struttura convenzionata per i giorni di effettiva permanenza; assistenza veterinaria e cure mediche sostenute dalla struttura per la cura dell'animale.

ART. 14 – Sanzioni.

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa secondo gli importi specificati nell'allegato A del presente regolamento.

Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, ad eccezione di quelle spettanti alla ASP in base ai regolamenti regionali, sono riscossi dal Comune ed acquisiti al relativo bilancio con destinazione alle finalità della protezione degli animali.

ART. 15 -Validità

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno successivo a quella in cui sarà ultimata la pubblicazione. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso a:

- Prefettura
- Polizia Municipale
- Questura
- Presidente della Provincia
- Stazione Carabinieri di Santa Severina
- Azienda Sanitaria Provinciale.

Violazioni all'art. 3 :

Mancata iscrizione all'anagrafe canina	sanzione amministrativa di €. 77,33
Mancata esibizione documentazione all'organo di vigilanza	sanzione amministrativa di €. 51,33
Mancata identificazione cane con microchip o tatuaggio	sanzione amministrativa di €. 51,33
Omessa tenuta registro carico/scarico da parte di allevatori	sanzione amministrativa di €.516,33
Mancata comunicazione al Comune, entro 15 giorni, della cessione o morte del proprio cane	sanzione amministrativa di €. 51,33
Mancata comunicazione al Comune, entro 15 giorni, del cambio di residenza	sanzione amministrativa di €. 51,33

Violazioni all'art. 4 :

Mancato inserimento microchip entro 30 giorni dalla consegna,	sanzione amministrativa di €.51,00
Mancata trasmissione, entro 7 gg. Certif.ne veterinaria al Comune,	sanzione amministrativa di €. 51,00
Tatuaggio non leggibile o microchip non decifrabile,	sanzione amministrativa di €. 516,33

Violazioni all'art. 5:

Mancata osservanza delle norme d'igiene e/o non assicurare all'animale condizioni di benessere e sanità,	sanzione amministrativa di €. 77,33
Mancata raccolta deiezioni dell'animale dal suolo pubblico o aperto al pubblico	sanzione amministrativa di €. 51,00

Violazioni all'art. 6:

Mancato uso del guinzaglio o della museruola in aree pubbliche o aperte al pubblico	sanzione amministrativa di €. 430,33
Mancato uso del guinzaglio e della museruola in strade molto affollate, nei locali pubblici, ecc.,	sanzione amministrativa di €. 430,33

Violazioni all'art. 7:

Mancata denuncia di smarrimento o sottrazione cane al Comune entro 3 gg	sanzione amministrativa di €. 51,33
---	-------------------------------------

Violazioni all'art. 8:

Sono equiparati all'abbandono e soggiacciono alle stesse sanzioni penali e amministrative, il mancato ritiro del cane entro trenta giorni dalla comunicazione di ritrovamento, e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Abbandono di animali, oltre che reato ai sensi dell'art. 727 c.p., sanzione amministrativa di €.1.721,33